

## **DDL SULLE PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE ATTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA N. 3270**

### **OSSERVAZIONI DI FEDERPROFESSIONAL**

Federprofessional, l'Associazione delle Alte Professionalità Indipendenti che opera nell'ambito di Federmanager, la Federazione Nazionale dei Dirigenti di Aziende Industriali, esprime ampia adesione ai contenuti generali ed alle finalità del progetto di legge, all'esame del Senato, contenente disposizioni in materia di professioni non regolamentate.

Si tratta di un provvedimento atteso ed auspicato da tempo che, ad avviso della scrivente, nella sua attuale formulazione concilia in modo soddisfacente ed equilibrato le legittime esigenze di riconoscimento istituzionale di figure professionali vecchie e nuove come, per queste ultime, quelle nate dalla cosiddetta *new economy*, con la finalità di tutela dei consumatori e con quelle della valutazione qualitativa dei servizi, del regime pubblicistico e degli obblighi di formazione e di certificazione.

E' altresì apprezzabile che la normativa in via di approvazione non segua gli obsoleti modelli normativi ed organizzativi delle cosiddette professioni ordinistiche, rispetti la libertà di concorrenza sul mercato e le esigenze di una controllata *deregulation*, rifiutando la logica delle esclusive.

Con le presenti brevi note ci si permette di formulare alcuni suggerimenti di carattere tecnico-normativo mirati al miglior perseguimento delle finalità sottese al provvedimento, sia nell'ottica delle associazioni potenzialmente interessate al provvedimento stesso che del contesto istituzionale nel suo complesso.

#### **Art. 2, comma 7 – Elenco del ministero**

Rispetto allo schema di DDL contenuto nell'atto parlamentare n. 1464, lo schema di DDL in esame non sembra prevedere alcuna forma di verifica o di riconoscimento istituzionale da parte del Ministero per lo sviluppo Economico delle associazioni aventi i requisiti previsti dal DDL, ma semplicemente la formazione di un loro elenco sul sito web del Ministero stesso, previa assunzione di responsabilità dei rappresentanti legali. Si tratta in concreto di una scelta legislativa di segno sostanzialmente opposto a quanto contenuto nello schema di DDL atto n. 1464, ove invece era prevista una procedura alquanto articolata (e, sotto alcuni aspetti, meritevole di

messa a punto e semplificazione) di formulazione di domande e di loro verifica ai fini dell'iscrizione in un apposito registro tenuto dal Ministero stesso.

La scrivente ritiene in proposito che, anche al fine di rafforzare la tutela del consumatore e di selezionare adeguatamente i soggetti che intendono accedere al regime di pubblicità gestito dal Ministero per lo Sviluppo Economico, debba essere valutata l'ipotesi di ripercorrere normativamente la procedura di cui al citato atto n. 1464 (eventualmente semplificata anche in base alle osservazioni che la scrivente ha formulato in separato documento riguardante tale atto), prevedendo il diritto-dovere del Ministero stesso di procedere ad una verifica dei requisiti vantati dalle singole associazioni che ambiscono al riconoscimento e che, analogamente a quanto previsto dall'atto n. 1464 e a quanto già oggi disciplinato dal D.Lgs. n. 206 del 2007 in materia di piattaforme comunitarie comuni, contempli l'obbligo di acquisire il parere del CNEL ai fini del riconoscimento ed un termine perentorio di 120 giorni per il riconoscimento stesso, ovvero del formarsi del silenzio assenso, in mancanza di alcun provvedimento.

La scrivente ritiene altresì che, al fine di evitare la proliferazione delle associazioni miranti all'inclusione nell'elenco, suscettibile di creare difficoltà di gestione e disorientamento nei consumatori (si ritiene che oggi esistano in Italia non meno di 800 associazioni "rappresentative" delle più disparate professioni non regolamentate), potrebbe introdursi una soglia numerica minima di iscritti a ciascuna associazione, suggerita nel numero di 500 iscritti su base nazionale. Ciò, tra l'altro, impedirebbe l'eccessivo frazionamento di realtà associative aspiranti all'inserimento nell'elenco, operanti nel medesimo ambito professionale o in ambiti fortemente contigui e stimolerebbe l'aggregazione di piccole associazioni professionali. Potrebbe, infatti, vanificare in buona parte gli obiettivi perseguiti dal DDL una eccessiva proliferazione di realtà associative che, anche se dotate singolarmente di tutti i requisiti previsti dalla legge, siano rappresentative di un contesto associativo quantitativamente modesto. Ciò comporterebbe, oltretutto, una forte difficoltà di esercizio del potere di controllo di cui all'art. 10 del DDL da parte del Ministero.

Si propone altresì di coordinare – analogamente a quanto si propone di fare l'art. 4, comma 3, del DDL di cui all'atto del Senato n. 1464 – il contenuto del presente DDL con quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206 in materia di tenuta presso il Ministero di Giustizia dell'elenco delle associazioni abilitate ad essere sentite a proposito di piattaforme comuni europee delle professioni. La sussistenza congiunta dei due regimi sembra non utile e superabile dalla previsione che l'iscrizione presso il Ministero per lo Sviluppo Economico costituisce titolo anche per l'applicazione di tale normativa.

### **Art. 5 – Requisiti**

La scrivente ritiene che al comma 1 dell'art. 5, lett. e) debba eliminarsi la parola “eventuali” prima del termine *requisiti*, che potrebbe far desumere la circostanza che tali requisiti non debbano sussistere; parimenti si propone l'abolizione della parola “eventuale” prima della previsione dell'*obbligo ... di procedere all'aggiornamento professionale*. Si ritiene infatti che l'obbligo di aggiornamento professionale debba considerarsi elemento essenziale e non meramente eventuale per elevare il livello di serietà della professione e di affidamento del committente; in tal modo si renderebbe coerente il contenuto di tale articolo con quanto disposto al precedente art. 2, comma 3, ove la formazione permanente sembra essere intesa come caratteristica essenziale delle associazioni.

Analogamente la scrivente ritiene che la sottoscrizione di una polizza assicurativa debba costituire un obbligo e non una semplice facoltà, così come oggi è previsto per le professioni ordinistiche, nell'interesse primario del consumatore.

### **Art. 6 – Qualificazione della prestazione**

Si suggerisce al comma 2 di prevedere che la qualificazione si debba basare anche sulla normativa – interna o comunitaria - integrativa o successiva a quella ivi citata. Diversamente, tenuto anche conto della notevole dinamicità di tale normativa, potrebbe crearsi, nell'evoluzione della realtà operativa, nonché della legislazione e delle regole della tecnica, un vuoto normativo suscettibile di bloccare le attività di certificazione delle qualificazioni professionali.

Roma, 26 giugno 2012

\*\*\*\*\*